

Publicato il 14/06/2019

N. 03950/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 05913/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5913 del 2017, proposto dalla Società Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gian Marco Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 e domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. come da Registri di Giustizia;

***contro***

il Comune Civitavecchia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Sbragaglia, con domicilio

eletto presso lo studio dell'avvocato Antonino Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni , n. 9 e domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. come da Registri di Giustizia;

la Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio eletto presso l'Avvocatura dell'ente in Roma, via IV Novembre, 119/A e domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. come da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria per il rilascio dell'A.U.A. prot. n. 28545 del 04.04.2017 nella parte in cui richiama, dichiarandone l'efficacia, le prescrizioni sindacali di cui al verbale della conferenza dei servizi prot. n. 25966 del 27.03.2017 e, ove occorra, del parere prot. n. 24891 del 22.03.2017 reso dal Sindaco del Comune di Civitavecchia, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale ovvero presupposto e, in particolare, del verbale della conferenza dei servizi prot. n. 25966 del 27.03.2017, limitatamente alle citate prescrizioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Civitavecchia e della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le prospettive di un esito favorevole del ricorso non sono tali da giustificare l'accoglimento della domanda cautelare, in specie considerando che ai sensi dell'art. 216 del R.D. n. 1265 del 2934 il Sindaco è titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose, che può anche concretarsi nella definizione di prescrizioni relativamente allo svolgimento dell'attività e che, nella fattispecie, le prescrizioni stabilite non appaiono né irragionevoli né sproporzionate;

Ritenuto, inoltre, che la sopravvenuta attivazione

dell'impianto, alla quale è correlata la reiterazione della domanda interinale di sospensione (successivamente alla rinuncia in precedenza dichiarata alla camera di consiglio del 1° agosto 2017), non è di per sé sufficiente ai fini della integrazione del requisito del periculum, risultando del tutto generici i riferimenti ad una incidenza sulla "corretta esecuzione del servizio prestato dalla società ricorrente", con limitazione della "entità e qualità", in assenza, tra l'altro, di una quantificazione dell'aggravio dei costi correlati all'attuazione delle contestate prescrizioni e della allegazione delle specifiche circostanze idonee ad una qualificazione del pregiudizio nei termini della gravità ed irreparabilità, in conformità alle previsioni dell'art. 55 c.p.a.;

Visto l'art. 57 c.p.a., le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), RIGETTA la domanda cautelare.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Civitavecchia e della Città

Metropolitana di Roma Capitale, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna di dette parti, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Brunella Bruno**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**